


OmniKit

 Sintesi



Turismo - Confcommercio

Turismo Confcommercio - Pubblici esercizi

CCNL del 08/02/2018 - Decorrenza: 01/01/2018 - Scadenza: 31/12/2021

Sinossi

Aziende dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, sale bingo

Parti Stipulanti

Filcams Cgil - Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi, Fisascat Cisl - Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo, Uiltucs Uil - Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi, Confcooperative Federlavoro e Servizi, Agci Servizi - Associazione Generale Cooperative Italiane Settore dei Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Angem - Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari

Anzianità di servizio

Validità dal 01/01/2018

A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda.

Gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza quadriennale.

Decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il quadriennio di anzianità.

Gli importi degli scatti sono determinati in Cifra fissa per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:

livelli	euro
A	40,80
B	39,25
1	37,70
2	36,15
3	34,86
4	33,05
5	32,54
6s	31,25
6	30,99
7	30,47

Riferimenti CCNL

CCNL del 08-02-2018 - Art. 182 - Scatti di anzianità

Apprendistato

Validità dal 01/01/2018

Apprendistato professionalizzante

Durata:

livello di inquadramento	durata (mesi)
2, 3, 4, 5, 6s	36
6	24

Per le figure professionali i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima è fissata in quarantotto mesi.

Per 4° livello: Gastronomo, Gelatiere, Pizzaiolo, Cuoco capo partita, Cuoco di cucina non organizzata in partita: durata 42 mesi.

Retribuzione: La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

- primo anno: 80%;
- secondo anno: 85%;
- terzo anno: 90%;
- quarto anno: 95%.

Limiti numerici: Il numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori pari o superiore a dieci unità può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Il numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori inferiore a dieci unità non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato.

Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 60 - Disciplina generale del contratto di apprendistato](#)

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 62 - Numero di apprendisti](#)

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 68 - Retribuzione](#)

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 72 - Durata del contratto di apprendistato professionalizzante](#)

Ferie

Validità dal 01/01/2018

Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di 26 giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giornate.

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 134 - Determinazione del periodo di ferie](#)

Festività

Validità dal 01/01/2018

Sono considerati giorni festivi, oltre al Santo Patrono della città, le festività nazionali e infrasettimanali, considerate tali a norma di legge.

Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo.

4 novembre: Al lavoratore chiamato a prestare servizio in detta giornata spetta, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con un congruo anticipo.

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 131 - Festività](#)

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 133 - IV novembre](#)

Festività sopresse

Validità dal 01/01/2018

Le 32 ore di permesso relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festività dell'Epifania reintrodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) sono nel monte ore annuale dei Permessi per riduzione d'orario.

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 114 - Riduzione dell'orario](#)

Indennità funzione - Quadri

Validità dal 01/01/2018

L'indennità di funzione spettante ai lavoratori con qualifica di quadro viene determinata nelle seguenti misure mensili:

- categoria A: Euro 75,00;
- categoria B: Euro 70,00.

Riferimenti CCNL

CCNL del 08-02-2018 - Art. 154 - Indennità di funzione

Lavoro domenicale**Validità dal 01/01/2018**

Ai lavoratori che godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 10% della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.

Riferimenti CCNL

CCNL del 08-02-2018 - Art. 130 - Lavoro domenicale

Lavoro extra**Validità dal 01/12/2021**

Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l'assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni:

- banquetting;
- meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari;
- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
- prestazioni rese in occasione dei fine settimana;
- prestazioni rese in occasione delle festività;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale. La definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del presente articolo è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali.

In mancanza di accordo locali, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato nella seguente misura:

Livello	dic-21
4	14,88
5	14,16
6S	13,56
6	13,39
7	12,53

Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.

Riferimenti CCNL

CCNL del 08-02-2018 - Art. 104 - Lavoro extra e di surroga

CCNL del 08-02-2018 - Art. 164 - Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga

Lavoro festivo**Validità dal 01/01/2018**

Al personale che presta la propria opera nelle festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20%

Riferimenti CCNL

CCNL del 08-02-2018 - Art. 132 - Maggiorazione per festività

Lavoro notturno**Validità dal 01/01/2018**

Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore 24 alle ore 6 verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25%.

A decorrere dal 1° luglio 2001, per i lavoratori notturni, le maggiorazioni per lavoro notturno sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23.00 alle ore 6.00 del mattino.

Riferimenti CCNL

Lavoro straordinario**Validità dal 01/01/2018**

Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del:

- 30% se diurno
- 60% se notturno (prestato tra le ore 24 e le ore 6). La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.

Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.

Le varie maggiorazioni previste non sono cumulabili tra loro.

Riferimenti CCNL

CCNL del 08-02-2018 - Art. 126 - Maggiorazione per lavoro straordinario

Malattia**Validità dal 01/01/2018**

Periodo di comporto: il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell'anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui sopra.

Per il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio o alla durata del contratto stesso.

Aspettativa: la conservazione del posto sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 120, alle seguenti condizioni:

- 1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
- 2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
- 3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione.

Tale periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

Scadenza comporto: Qualora, allo scadere del periodo di conservazione del posto o di aspettativa, il personale non potesse riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con diritto all'intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa l'indennità sostitutiva di preavviso.

Trattamento economico

Il personale ha diritto:

- all' indennità di malattia da corrispondersi dall' Istituto assicuratore nella misura dell' 80%, dal 4° al 180° gg. di malattia;
- al 100% della retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza), qualora la durata della malattia superi i 5 giorni

A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell' indennità di malattia non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relativi ai periodi di malattia.

Riferimenti CCNL

CCNL del 08-02-2018 - Art. 194 - Conservazione del posto

CCNL del 08-02-2018 - Art. 195 - Aspettativa generica

CCNL del 08-02-2018 - Art. 190 - Prestazioni

Maternità e paternità**Validità dal 01/01/2018**

Si applica la normativa legale prevista dalla legge 151/2001 e s.m.i.

Il CCNL in vigore prevede quanto segue:

Durata

- Astensione obbligatoria madre: 5 mesi
- Congedo parentale: Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, per ogni bambino, nei suoi primi 12 mesi di vita, come segue:
 - la madre, per un periodo non superiore a 6 mesi;
 - il padre, per un periodo non superiore a 7 mesi;

I congedi parentali non possono complessivamente eccedere il limite di 11 mesi.

Integrazione c/datore: integrazione al 100% per il periodo di astensione obbligatoria.

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 199 - Tutela della gemitorialità](#)

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 200 - Integrazione congedo di maternità](#)

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 201 - Congedo parentale](#)

Mensilità Aggiuntive

Validità dal 01/01/2018

Tredicesima mensilità: in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Quattordicesima mensilità: a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno esclusi gli assegni familiari. La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.

Dal 01.01.2018 ai fini della 14ma non si considerano gli scatti di anzianità.

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 183 - Tredicesima mensilità](#)

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 184 - Quattordicesima mensilità](#)

Orario di lavoro

Validità dal 01/01/2018

La durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.

La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 116 - Distribuzione dell'orario settimanale](#)

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 111 - Orario normale settimanale](#)

Periodo di prova

Validità dal 01/01/2018

La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

- Quadri A e B: 180 giorni
- livello I: 150 giorni
- livello II: 75 giorni
- livello III: 45 giorni
- livello IV e V: 30 giorni
- livello VI S: 20 giorni
- livello VI e VII: 15 giorni

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 110 - Periodo di prova](#)

Permessi - Riduzione di orario

Validità dal 01/01/2018

Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale viene concordata una riduzione dell'orario annuale pari a 104 ore totali.

Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festività dell'Epifania reintrodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) e dei permessi per riduzione d'orario ex ccnl precedenti.

Per tutti i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2018, verranno riconosciute per i primi due anni le 32 ore di permesso relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 di cui al terzo comma. Decorsi due anni dall'assunzione verranno riconosciute ulteriori 38 ore. Decorsi quattro anni dall'assunzione verrà riconosciuta la riduzione di orario annuale prevista per la generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti.

La norma di cui sopra si applica anche ai contratti a tempo determinato ad esclusione dei contratti a tempo determinato in aziende di stagione e dei contratti a tempo determinato stipulati per intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno.

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 114 - Riduzione dell'orario](#)

Preavviso di Licenziamento

Validità dal 01/01/2018

I termini di preavviso sono i seguenti:

a) fino a 5 anni di servizio compiuti:

- Quadri A e B quattro mesi
- livello I due mesi
- livello II e III un mese
- livello IV e V 20 giorni
- livello VIS, VI e VII 15 giorni

b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

- Quadri A e B cinque mesi
- livello I tre mesi
- livello II e III 45 giorni
- livello IV e V 30 giorni
- livello VIS, VI e VII 20 giorni

c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:

- Quadri A e B sei mesi
- livello I quattro mesi
- livello II e III due mesi
- livello IV e V 45 giorni
- livello VIS, VI e VII 20 giorni

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 208 - Preavviso](#)

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 209 - Indennità sostitutiva del preavviso](#)

Retribuzione - Elementi

Validità dal 01/01/2018

La retribuzione è costituita da:

- a) paga base nazionale conglobata comprensiva dell'indennità di caropane prevista dalla legge;
- b) indennità di contingenza;
- c) eventuali scatti di anzianità;
- d) eventuale terzo elemento provinciale e/o eventuale terzo elemento aziendale.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'importo di lire ventimila corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell'accordo interconfederale 31 luglio 1992, è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, così come modificata dalla legge 13 luglio 1990 n. 91.

Conseguentemente, alla data del 1° gennaio 1995, l'importo della indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1° novembre 1991 sarà aumentato di lire ventimila per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione.

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 157 - Elementi della retribuzione](#)

Retribuzione - Elemento distinto ass. integrativa

Validità dal 01/01/2018

L'azienda che ometta il versamento delle quote destinate al finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito.

La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 186 - Assistenza sanitaria integrativa](#)

Retribuzione - Elemento distinto bilateralità

Validità dal 01/01/2018

L'azienda che omette il versamento delle quote all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto.

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 24 - Finanziamento](#)

Retribuzione - Quota giornaliera

Validità dal 01/01/2018

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 159 - Determinazione della retribuzione giornaliera](#)

Retribuzione - Quota oraria

Validità dal 01/01/2018

La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per:

- 190 per il personale con orario normale di quarantaquattro ore settimanali;
- 172 per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali.

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 160 - Determinazione della retribuzione oraria](#)

Trattamento di fine rapporto

Validità dal 01/01/2018

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297.

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 2120 del codice civile come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, è escluso dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, l'importo degli scatti di anzianità, dalla data del 1° gennaio 2018 fino al 31 ottobre 2021.

I ccnl specifica inoltre che non sono utili ai fini del calcolo del Tfr:

- Il Premio di risultato destinato ai lavoratori in assenza di un accordo integrativo aziendale o territoriale
- la Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga

Riferimenti CCNL

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 217 - Trattamento di fine rapporto](#)

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello](#)

[CCNL del 08-02-2018 - Art. 164 - Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga](#)